



DISCIPLINARE DI GARA

GARA N. 01/24

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI DI STAZIONE, DELLE CABINE DI ESAZIONE, DEI POSTI DI MANUTENZIONE E DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE AREE DI PARCHEGGIO LUSUOLO SUD, LUSUOLO NORD E CASE PESCI NORD DELL’AUTOSTRADA DELLA CISA – A15
CODICE CIG B42DC2B70E**

PREMESSE

Con atto n. U/8170/24 del 05/11/2024, SALT S.p.A. ha deciso di affidare mediante appalto il servizio di pulizia dei fabbricati di stazione, cabine di esazione, posti di manutenzione e servizi igienici presso le aree di parcheggio Lusuolo sud, Lusuolo nord e Case Pesci nord dell’ Autostrada della Cisa A15.

L’oggetto delle prestazioni è meglio specificato nel “*Capitolato Speciale di Appalto*” e negli altri documenti integranti la *lex specialis* di cui al successivo punto 2.1.

Il luogo di svolgimento del servizio è l’autostrada A15 Parma - La Spezia [codice NUTS ITH52].
CIG B42DC2B70E.

L’affidamento avverrà mediante **procedura aperta**, con c.d. **inversione procedimentale** e applicazione del **criterio** dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base **del miglior rapporto qualità-prezzo**, ai sensi degli artt. 71, 107, comma 3, e 108 del d.lgs. n. 36/2023, recante il “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche “Codice”).

La durata massima del procedimento, ex art. 17, comma 3 del Codice, è prevista in 9 mesi dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 36/2023 tale termine può essere prorogato con atto motivato del Responsabile Unico di Progetto (“RUP”).

Il presente disciplinare di gara contiene quindi le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, che è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito, anche “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo <https://salt.acquistitelematici.it/>, certificata ai sensi della normativa vigente.

Come espressamente previsto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Codice, si procederà con l’esame delle offerte tecniche e di quelle economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo e cioè della c.d. Documentazione Amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla presente gara. Il tutto secondo quanto regolamentato dal presente disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante procederà quindi a verificare che nei confronti del miglior offerente non ricorrano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice e che sussista in capo allo stesso il possesso dei requisiti di cui ai punti 6 e 7 del presente disciplinare di gara.

Società Autostrada Ligure Toscana p.a.

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Sociale: Via Don Enrico Tazzoli, 9 - 55041 Lido di Camaiore (LU) - Italia

Sede Secondaria: Via Camboara, 26/A - Fraz. Ponte Taro - 43015 Noceto (PR) - Italia

Tel. (+39) 0521.613711 - Fax (+39) 0521.613720/731 - E-mail: salt@salt.it - PEC: salt@legalmail.it - www.salt.it

Cap. Soc. € 160.300.938,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. LU 00140570466 - R.E.A. 57616 - C.F./P.I. 00140570466



Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Lorenzo Bianco.

I riferimenti della Stazione Appaltante sono di seguito riportati.

Sede: Via Don Enrico Tazzoli, 9 – 55041 – Lido di Camaiore (LU)

Posta elettronica (e-mail): salt@salt.it

Posta certificata (PEC): salt@legalmail.it

Indirizzo internet: <https://www.salt.it>;

Indirizzo Piattaforma: <https://salt.acquistitelematici.it>.

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite la Piattaforma raggiungibile all'indirizzo <https://salt.acquistitelematici.it>

Si tratta di piattaforma certificata ai sensi della normativa vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento e-procurement" consultabile al link <https://salt.acquistitelematici.it/regolamento-e-procurement>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Regolamento e-procurement" consultabile al seguente [link https://salt.acquistitelematici.it/regolamento-eprocurement](https://salt.acquistitelematici.it/regolamento-eprocurement), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle indicazioni riportate sulla Piattaforma relative al funzionamento e all'utilizzo della stessa.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione, l'accesso e l'utilizzo della Piattaforma devono essere effettuate nei confronti del gestore tramite il "Portale di Assistenza DigitalPA" al link <https://salt.acquistitelematici.it/>, sezione "Supporto" - "Assistenza Tecnica".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara (pubblicato sulla GUUE e sulla piattaforma ANAC);
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale di appalto;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione (allegato A);
- f) schema di offerta economica (allegato B);
- g) documento di gara unico europeo, scaricabile direttamente dalla Piattaforma;
- h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al documento denominato "Regolamento e-procurement", consultabile al seguente link <https://salt.acquistitelematici.it/regolamento-e-procurement>;
- i) DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti;
- j) elenco del personale del gestore uscente.

La documentazione di gara è consultabile e accessibile gratuitamente: (i) mediante collegamento riportato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Bandi di gara", al seguente link: <https://www.salt.it/bandi-di-gara/>; (ii) e sulla Piattaforma raggiungibile tramite il seguente link <https://salt.acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra riportate e, comunque, dopo la data ultima sopra indicata.

I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare; il concorrente con la partecipazione alla gara dà atto di averne preso visione e di adeguarsi agli stessi.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla apposita sezione della Piattaforma.

Si invitano quindi i potenziali concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del bando, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte, almeno 6 (sei) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante le rettifiche e/o integrazioni riportate nella Piattaforma.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di prestazioni per le quali è necessario individuare un unico interlocutore contrattuale:

- (i) per ineludibili ragioni operative, legate alla necessità di assicurare omogeneità ed efficacia nella gestione e nel coordinamento delle attività oggetto di affidamento;
- (ii) perché le caratteristiche tecniche e funzionali che contraddistinguono le prestazioni impongono uniformità nel relativo espletamento, anche in ragione della tipologia e natura delle attività oggetto di appalto nonché per tutelare le esigenze della Stazione Appaltante ad una corretta gestione del contratto.

Si aggiunga peraltro che l'importo posto a base di gara e i connessi requisiti di partecipazione consentono l'accesso alla procedura da parte delle MPMI, secondo le definizioni delle stesse contenute nella normativa vigente.

Per questo, dopo attenta e ponderata valutazione, si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione in lotti.

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia dei fabbricati di stazione, cabine di esazione, posti di manutenzione e servizi igienici presso le aree di parcheggio Lusuolo sud, Lusuolo nord e Case Pesci nord dell'Autostrada della Cisa A15.

Il contenuto specifico delle prestazioni è meglio specificato nel "*Capitolato Speciale di Appalto*".

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di pulizia, a canone , dei fabbricati di stazione, cabine di esazione, posti di manutenzione e servizi igienici presso le aree di parcheggio Lusuolo sud, Lusuolo nord e Case Pesci nord dell'Autostrada della Cisa A15, per due anni di contratto	90911000-6	P	€ 345.462,00
2	Servizi di pulizia straordinaria e sanificazione ambientale, a misura , per due anni di contratto	90911000-6	S	€ 12.000,00

A) Importo a base di gara, per il biennio	€ 357.462,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
A) + B) Importo complessivo per il biennio di contratto	<u>€ 362.462,00</u>

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 260.273,00, calcolati sulla base delle ore stimate necessarie per i servizi a canone, tenuto conto della variazione dei locali da pulire rispetto al precedente appalto e moltiplicate con il costo medio orario addetto 3° livello del contratto multiservizi pulizie della provincia di Parma.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ferma restando la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale in linea con il principio di libera iniziativa economica tutelato dall'art. 41 della Costituzione.

Di conseguenza e ferma la possibilità di cui sopra, l'importo da considerare a base d'asta e soggetto al ribasso, rispetto al quale i concorrenti dovranno formulare le offerte economiche secondo quanto indicato ai successivi punti 17 e 18, è quello comprensivo della manodopera.

Laddove l'operatore economico riporti in offerta un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 (cfr. Pareri MIT, 19/07/2023 n. 2154 e 17/04/2024 n. 2505; TAR Firenze, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120).

Si precisa che l'importo contrattuale (escluse le opzioni di cui al successivo punto 3.3) coinciderà con l'importo posto a base di gara per la prestazione principale a canone, al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, cui saranno aggiunti il valore massimo di € 12.000,00 del *plafond* di cui al punto 2 della precedente Tabella 1 e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il contratto collettivo preso in considerazione dalla Stazione Appaltante è quello relativo a "servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi".

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni di cui al successivo punto 3.3) è di **due anni**, decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione delle prestazioni.

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rinvia integralmente a quanto previsto all'art. 24 del "Capitolato Speciale di Appalto".

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO

Opzione di proroga del contratto: è prevista un'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice di due anni, per una durata complessiva del contratto di n. 4 (quattro) anni, secondo quanto previsto dal presente punto e dal "Capitolato Speciale di Appalto".

L'intenzione della Stazione Appaltante di esercitare l'opzione di proroga di cui al presente punto verrà comunicata all'appaltatore a mezzo fax o pec con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale di due anni.

In tal caso, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza poter avanzare pretese ad alcun titolo.

Al presente appalto trova inoltre applicazione l'art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante si riserva dunque la facoltà, al termine della durata contrattuale, di disporre la proroga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Anche in tal caso l'appaltatore è tenuto, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pertanto pari ad € 869.908,80, al netto dell'IVA, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo (A+B della Tabella 1)	€ 362.462,00
Importo per l'opzione di proroga (costituito dalle medesime voci di cui alla Tabella 1)	€ 362.462,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 144.984,80
Valore globale stimato	<u>€ 869.908,80</u>

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, di cui all'art. 65 del Codice, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine all'uopo assegnato, non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi del Regolamento 2022/576/UE non è ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti indicati all'art. 5-duodecies del citato Regolamento. In particolare, per quanto di qui interesse, è vietato aggiudicare qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive europee sugli appalti pubblici a:

- a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10% del valore del Contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

Non saranno ammesse alla gara: (i) le offerte pervenute dopo il termine ultimo di presentazione; (ii) le offerte non conformi alle prescrizioni del presente disciplinare.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Si precisa che:

- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente punto 5 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;

- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle eventuali consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In virtù dei principi di risultato e della fiducia, si richiede ai concorrenti, ove possibile, di inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti sin dal momento della partecipazione alla gara, in modo da rendere efficace e tempestiva l'azione della Stazione Appaltante nell'attività di adozione del provvedimento di aggiudicazione.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerente, anche se non coincidente, con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del **D.M. 7 luglio 1997, n. 274** di cui all'art. 3 del citato decreto con appartenenza, in ragione della durata certa dell'appalto, almeno alla **fascia di classificazione d)** (volume d'affari fino ad euro 516.456,90).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara almeno pari ad € 700.000,00 (euro settecentomila/00), IVA esclusa.

Si precisa che il limite di accesso connesso al fatturato globale è motivato dalla particolarità e dalla rilevanza strategica dell'appalto in questione, che serve per garantire, senza soluzione di continuità e/o problemi di alcun tipo, lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento. Il requisito del fatturato costituisce dunque indice dei livelli di esperienza ed affidabilità economico-finanziaria del futuro contraente in ragione della delicatezza delle prestazioni oggetto di affidamento.

Per tali motivazioni è stato dunque previsto, dopo attenta e ponderata valutazione, il requisito in questione, che ha natura economico-finanziaria, essendo invece richiesto quale requisito tecnico quello di cui al successivo comma 6.3 inerente ai c.d. servizi analoghi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara di almeno n. 2 **servizi analoghi** di valore complessivo almeno pari a € 500.000,00 (cinquecentomila), IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un **sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)** Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della **certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001**, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia o sanificazione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto per causa a sé non imputabile può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione ex D.M. n. 274/1997 di cui al punto 6.1, lett. b), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, tenendo conto della quota di prestazione assunta;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete, tenendo conto della quota di prestazione assunta.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, sia dalla mandataria che dalle mandanti.

Nota bene: ai sensi dell'art. 68, comma 11 del d.lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, ma, a pena di esclusione, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato (in linea con Adunanza Plenaria n. 6/2019 e Adunanza Plenaria n. 27/2014).

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3, lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, sia dalla mandataria che dalle mandanti.

Nota bene: ai sensi dell'art. 68, comma 11 del d.lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, ma, a pena di esclusione, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato (in linea con Adunanza Plenaria n. 6/2019 e Adunanza Plenaria n. 27/2014).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le

misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

b) Il requisito relativo di cui al precedente punto 6.3, lett. b) deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione ex D.M. n. 274/1997 di cui al punto 6.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice:

- il requisito di cui al precedente punto 6.2.a (fatturato globale) è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate;
- il requisito di cui al precedente punto 6.3.a (servizi analoghi) può essere posseduto e dimostrato: (i) con attribuzioni proprie e dirette del consorzio; (ii) ovvero, in alternativa, con quelle delle consorziate;
- il requisito di cui al precedente punto 6.3.b (certificazione EMAS/norma tecnica UNI EN ISO 14001) può essere posseduto e dimostrato: (i) dal consorzio e dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici; ovvero (ii) dal solo consorzio, il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispetti i requisiti delle norme coperte da certificazione; ovvero (iii) dalle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alle attività oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un

requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni,

pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Le prestazioni oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto di c.d. subappalto a cascata). Ciò è stabilito, dopo attenta e ponderata valutazione, tenendo in considerazione la natura dell'appalto (c.d. *labour intensive*) e la delicatezza delle relative prestazioni. Tali specifiche caratteristiche dell'appalto: per un verso, rendono quindi necessario garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; per altro verso, richiedono altresì un più efficace controllo dei luoghi di lavoro. Dal che l'esigenza di evitare che le prestazioni oggetto di subappalto possano a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE E CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati in apposita tabella allegata alla *lex specialis* e richiamata al precedente punto 2.1. Tale tabella contiene il numero degli addetti con indicazione del relativo CCNL applicato, dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità e monte ore teorico.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente assume gli impegni di cui all'art. 102,

comma 1, lettere c) del Codice, esplicitandoli nella apposita relazione di cui al successivo punto 17.

Per le condizioni di esecuzione del servizio si rinvia al *"Capitolato Speciale di Appalto"*.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore globale stimato dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 17.398,17.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. A tal fine, si evidenzia che per la riduzione del 20 per cento è sufficiente il possesso di una qualsiasi delle certificazioni di cui all'allegato II.13 del Codice che non abbia già consentito di fruire della riduzione di cui al primo periodo di cui al citato art. 106, comma 8.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN: IT94W0623012700000074999166.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria firmata digitalmente dal fideiussore e/o verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è prevista l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato dalla Stazione Appaltante mediante il FVOE.

È comunque fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, secondo le recenti indicazioni giurisprudenziali intervenute sul punto (*ex multis*, Consiglio di Stato, n. 1175/2023; TAR Roma, n. 16458/2024).

Pertanto, qualora la ricevuta del versamento non sia presentata dal concorrente all'interno della busta digitale amministrativa ovvero il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento o comunque la regolarizzazione mediante versamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e, quindi, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e l'offerta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **16 dicembre 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Entro e non oltre il suindicato termine decadenziale i concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno quindi inserire la documentazione richiesta dal presente disciplinare nella Piattaforma secondo le forme e con le modalità previste dal presente disciplinare e richieste dalla Piattaforma stessa.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

L'"OFFERTA" è composta da:

Busta digitale A – Documentazione amministrativa (di cui al successivo punto 15);

Busta digitale B – Offerta tecnica (di cui al successivo punto 16);

Busta digitale C – Offerta economica (di cui al successivo punto 17).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine all'uopo assegnato, non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA DIGITALE A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella sezione della Piattaforma dedicata alla "Documentazione Amministrativa", il concorrente dovrà caricare (*upload*) ovvero compilare direttamente in Piattaforma, secondo quanto previsto al presente punto 15:

15.A. la **domanda di partecipazione** e annesse dichiarazioni in conformità allo "Schema" allegato al presente disciplinare (ed eventuale procura);

15.B. l'eventuale **ulteriore documentazione** indicata al successivo punto 15.B **in caso di concorrente in forma plurisoggettiva**;

15.C. il **DGUE** in formato elettronico il quale potrà essere compilato anche direttamente mediante la Piattaforma;

15.D. la **garanzia provvisoria** di cui al precedente punto 10;

15.E. il documento comprovante l'avvenuto versamento del **contributo ANAC** di cui al precedente punto 11;

15.F. eventuale documentazione relativa all'**avvalimento**.

15.A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in conformità allo schema allegato al presente disciplinare di gara, denominato "Schema di domanda partecipazione e annesse dichiarazioni".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all'art. 94, comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, in linea con quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato secondo quanto più in dettaglio riportato nell'apposita relazione presentata ai sensi dell'art. 102 del Codice;
- di garantire, in linea con quanto indicato all'articolo 9, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo quanto più in dettaglio riportato nell'apposita relazione presentata ai sensi dell'art. 102 del Codice;

- di accettare, in caso di aggiudicazione, le condizioni di esecuzione previste dal “*Capitolato Speciale di Appalto*”;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, consultabile al seguente *link* <https://www.salt.it/codice-etico/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.B. DOCUMENTI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I CONCORRENTI IN FORMA PLURISOGGETTIVA

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Atto costitutivo e mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che riporti: (a) l'operatore economico al quale è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (b) l'impegno ad

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese; (c) l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti in conformità con quanto indicato nella domanda di partecipazione.

Nota bene: ai sensi dell'art. 68, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, ma, a pena di esclusione, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato (in linea con quanto stabilito da Adunanza Plenaria n. 6/2019 e Adunanza Plenaria n. 27/2014).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, in conformità con quanto indicato nella domanda di partecipazione.

Nota bene: ai sensi dell'art. 68, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, le quote di partecipazione al consorzio o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, ma, a pena di esclusione, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato (in linea con Adunanza Plenaria n. 6/2019 e Adunanza Plenaria n. 27/2014).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione rese da ciascun concorrente attestante:
 - i) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - iii) l'indicazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in conformità con quanto indicato nella domanda di partecipazione.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nota bene: ai sensi dell'art. 68, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, ma, a pena di esclusione, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato (in linea con quanto stabilito da Adunanza Plenaria n. 6/2019 e Adunanza Plenaria n. 27/2014).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete.
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.C. DGUE

Il concorrente compila il DGUE elettronico messo a disposizione mediante la Piattaforma e lo carica sulla stessa Piattaforma firmato digitalmente.

15.D. Garanzia provvisoria

Il concorrente è tenuto ad allegare la garanzia provvisoria di cui al punto 10 del presente disciplinare di gara, firmata digitalmente secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente dovrà inserire alternativamente:

- (i) garanzia, sottoscritta digitalmente sia dal legale rappresentante del concorrente che dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario, unitamente a documentazione attestante i poteri di firma di quest'ultimo;

ovvero, nel caso di mancanza di firma digitale del fideiussore:

- (ii) garanzia, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta tradizionalmente dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario, corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario (del fideiussore), resa e sottoscritta digitalmente dal notaio.

Nota bene: nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la "garanzia provvisoria" di cui al punto 10 del presente disciplinare deve essere prestata dalla sola impresa mandataria (capogruppo) e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) della stessa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito la "garanzia provvisoria" di cui al punto 10 del presente disciplinare deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande oppure alla sola mandataria/capogruppo, ma con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento ed alle mandanti. In entrambi i casi, la garanzia dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti (o procuratori) di tutte le imprese raggruppande.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni in tema di presentazione della garanzia provvisoria determinerà il ricorso al soccorso istruttorio secondo quanto stabilito al punto 14 del presente disciplinare.

15.E. Documento comprovante il versamento del contributo ANAC

Il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, è tenuto ad allegare la ricevuta del versamento del contributo ANAC secondo quanto previsto dal punto 12 del presente disciplinare.

Nota bene: nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sia costituiti che costituendi, il versamento del contributo a favore dell'ANAC è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria.

15.F. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il DGUE dell'ausiliaria, compilato nelle parti pertinenti;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta tecnica.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA DIGITALE B - OFFERTA TECNICA"

Nello spazio della Piattaforma telematica dedicato all'offerta tecnica il concorrente dovrà caricare (*upload*):

- 1) l'Offerta Tecnica consistente in una Relazione Tecnica Generale redatta secondo quanto indicato ai successivi punti 16.1 e 18, vincolante per il concorrente ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, dalla quale si dovrà anche evincere la qualità dei servizi offerti in conformità a quanto indicato nella documentazione posta a base di gara e, in particolare, nel "*Capitolato Speciale di Appalto*";
- 2) l'eventuale dichiarazione inerente all'accesso agli atti da parte di terzi;
- 3) (eventuale) il contratto di avvalimento nel caso di ricorso all'avvalimento premiale.

La documentazione di cui al presente punto deve essere presentata in formato elettronico, con file in formato pdf o compatibile, e firmata digitalmente.

16.1. Offerta tecnica

L'Offerta Tecnica consiste in una Relazione Tecnica Generale dalla quale si dovrà evincere la qualità delle prestazioni proposte, in base ai criteri di cui al successivo punto 18 del presente disciplinare, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

Dall'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere la **complessiva** ricostruzione dell'offerta economica.

L'Offerta Tecnica:

- non deve prevedere soluzioni in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'oggetto di affidamento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto di appalto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.A, con la precisazione che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, può essere firmata dalla sola mandataria-capogruppo.

Indicazioni sulla redazione dell'Offerta Tecnica:

- l'Offerta Tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 30 (trenta) pagine (facciate) in formato A4, compilata con carattere di scrittura non inferiore a 10 (dieci)

punti e con non più di 40 (quaranta) righe per pagina, incluse eventuali tabulazioni, tabelle, schemi o diagrammi;

- l'Offerta Tecnica dovrà ad ogni modo essere articolata seguendo l'ordine di cui al successivo punto 18.1, in modo da consentirne l'esame secondo i criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara;
- resta facoltà del concorrente riorganizzare lo sviluppo delle singole sezioni (per ciascun criterio/subcriterio di valutazione), definendone liberamente la singola lunghezza che, tuttavia, dovrà rispettare la lunghezza massima e la formattazione (carattere e spaziatura) imposta per l'Offerta Tecnica;
- fermo quanto sopra e ferma restando la facoltà di introdurre ulteriori punti al fine di valorizzare la propria proposta, l'Offerta Tecnica dovrà essere composta da fogli che siano numerati con la formula <<pagina n. X di n. Y>> (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero di pagine totale della Relazione), oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione <<relazione composta da n. Y pagine>>;
- nel computo delle pagine non si terranno in considerazione le copertine e l'eventuale indice dell'Offerta;
- in caso di relazioni con pagine superiori alle 30 (trenta) pagine, quelle eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio;
- potranno essere allegati documenti esplicativi, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, che non saranno considerati ai fini del calcolo del numero delle pagine costituenti l'Offerta Tecnica;
- gli allegati all'Offerta Tecnica non potranno comunque essere complessivamente composti da più di 40 (quaranta) pagine (facciate). Nel caso in cui il numero di pagine degli allegati sia superiore a 40, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio. E ciò secondo l'ordine dei criteri indicati al successivo punto 18.1.

16.2. Dichiarazione sull'accesso agli atti e connessa copia oscurata dell'offerta tecnica

Il concorrente allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'Offerta Tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo sulle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte a dimostrazione della tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al presente punto, la Stazione Appaltante procederà con l'ostensione integrale dell'offerta tecnica ritenendosi assolta, tramite la presente clausola, la preventiva informazione al controinteressato di cui al d.P.R. n. 184/2006.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, dovrà essere sottoscritta con

le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.A, con la precisazione che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, può essere firmata dalla sola mandataria-capogruppo.

16.3. Eventuale contratto di avvalimento premiale

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta tecnica.

17. CONTENUTO DELLA "BUSTA DIGITALE C - OFFERTA ECONOMICA"

Nella sezione della Piattaforma telematica dedicato all'offerta "Economica" il concorrente dovrà caricare (*upload*), secondo quanto di seguito indicato:

- 1) l'offerta economica;
- 2) la relazione ex art. 102 del Codice.

17.1. Offerta economica

Il concorrente dovrà presentare l'Offerta Economica, in conformità allo schema allegato al presente disciplinare, nella quale indicherà il ribasso percentuale unico e incondizionato offerto sull'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso di cui al precedente punto 3 (vale a dire, l'importo comprensivo dei costi della manodopera).

Il ribasso offerto in sede di gara è unico e incondizionato e sarà quindi applicato in fase esecutiva secondo quanto indicato al precedente punto 3 e secondo quanto previsto dal "*Capitolato Speciale di Appalto*".

Il ribasso offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; in presenza di ulteriori cifre decimali dopo la terza, le stesse non verranno prese in considerazione (senza che venga effettuata alcuna operazione di arrotondamento).

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso in cui sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, che pertanto saranno escluse, senza essere tenute in considerazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che con la presentazione dell'offerta economica il concorrente assume l'impegno di mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa.

L'offerta economica deve quindi indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale proposto sull'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, di cui al precedente punto 3 (vale a dire l'importo comprensivo dei costi della manodopera);

- b) gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9 del Codice) calcolati sulla durata biennale dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera (art. 108, comma 9, del Codice) calcolata sulla durata biennale dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione, anche in ragione del principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Di conseguenza e ferma tale possibilità, l'importo da considerare a base d'asta e soggetto a ribasso, rispetto al quale i concorrenti dovranno formulare l'offerta economica, è quello comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

Laddove l'operatore economico riporti in offerta un costo della manodopera inferiore da quello stimato dalla Stazione Appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 (cfr. Pareri MIT, 19/07/2023 n. 2154 e 17/04/2024 n. 2505; TAR Firenze, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120).

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.A., con la precisazione che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, può essere firmata dalla sola mandataria-capogruppo.

17.2. Relazione ex art. 102 del Codice

Il concorrente allega la relazione con la quale, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 36/2023.

Tale relazione dovrà quindi essere composta da tre parti:

- a) la prima, con la quale, ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al precedente punto 9, espone un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione di detta clausola sociale;
- b) la seconda (eventuale e richiesta solo ove il concorrente adotti un CCNL diverso da quello indicato al precedente punto 3), in cui è rappresentata la relativa equivalenza delle tutele, allegando eventuale documentazione probatoria;
- c) la terza, in cui sono evidenziate le concrete modalità attraverso cui intende garantire le pari opportunità generazionali e di genere nell'espletamento delle prestazioni oggetto di appalto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti elementi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi attribuiti mediante parametri oggettivi.

Prima di illustrare i criteri di valutazione delle offerte si ritiene opportuno, in uno spirito di cooperazione, invitare le Ditte partecipanti alla gara ad un'approfondita valutazione delle specifiche rilevanti problematiche che devono essere affrontate per l'esecuzione delle prestazioni di pulizia oggetto dell'appalto. In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti principali:

- necessità di garantire permanentemente la continuità dell'esecuzione delle prestazioni di pulizia, tenendo conto dei vincoli e delle limitazioni dovute alla presenza del personale della Società e di terzi e dei vincoli, per ragioni di traffico, nelle cabine e nelle piste di esazione;
- zone di intervento con spazi ridotti in adiacenza al traffico (es.: isole spartitraffico ai caselli, piazzali, aree cortilizie, sottopassi ecc.);
- i servizi di pulizia dovranno essere eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro del personale impiegatizio della Società, ad eccezione delle specifiche operazioni di pulizia delle cabine di esazione pedaggio e delle piste di accesso ai caselli, ai posti di manutenzione per le quali gli orari di pulizia dovranno essere preventivamente concordati con i responsabili del servizio rispettando gli orari e le esigenze indicati dalla Società per i singoli caselli (orari in cui non si reca disturbo al traffico veicolare). In particolare, per le pulizie settimanali e/o quindicinali delle cabine di esazione si dovranno comunicare preventivamente con almeno 7 gg. di anticipo gli orari ed i giorni in cui si effettueranno le prestazioni;
- le pulizie da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale ed una tantum dovranno comunque essere opportunamente programmate;

- la Ditta dovrà sempre assicurare la regolarità e la continuità delle prestazioni, con particolare riguardo alle esigenze ed alla destinazione dei locali.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
1	Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio	20	1.1	Qualità, efficacia ed efficienza della distribuzione del personale operante, indicandone il numero, la qualifica e le fasce orarie di intervento nelle varie sedi	10	
			1.2	Efficacia ed efficienza delle modalità e tempi di sostituzione degli/delle addetti/addette assenti (es.: per ferie, malattie, etc.)	10	
2	Gestione delle attività di pulizia	12	2.1	Messa a disposizione e reperibilità di un supervisore/coordinatore, con formazione tecnica su sistemi di pulizia e tipologia di materiali, con particolare riguardo alla qualità e all'esperienza del CV di tale coordinatore/supervisore (da allegare all'offerta tecnica) e all'efficacia ed efficienza delle attività e del ruolo da esso svolto nell'ambito dell'appalto in oggetto.	8	
			2.2	Qualità, efficacia ed efficienza delle soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di materiali/prodotti/attrezzature	4	
3	Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto: modalità di ottenimento di	18	3.1	Uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato		3
			3.2	Utilizzo di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel		4

	adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita		3.3	Fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024		4
			3.4	Utilizzo esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024		4
			3.5	Utilizzo di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000.		3
4	Proposte migliorative	12	4.1	Qualità, efficacia ed efficienza della proposta di lavaggio biancheria e riassetto quotidiano dei letti utilizzati dagli operatori dei servizi invernali durante il periodo dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo	6	
			4.2	Qualità, efficacia ed efficienza delle strategie operative e misure logistiche ed organizzative volte a garantire la continuità delle prestazioni in condizioni lavorative di sicurezza in caso di propagazioni di infezioni tipo "Coronavirus" (Covid 19).	6	
5	Efficacia	10	5.1	Qualità, efficacia ed efficienza del sistema di verifica e di controllo delle attività e dei tempi di esecuzione per ogni servizio oggetto del Capitolato Speciale di Appalto: metodologia, frequenza e raccolta dati	4	
			5.2	Qualità, efficacia ed efficienza del sistema di verifica e di controllo del concreto impiego dei prodotti e forniture proposte nell'ambito del criterio sub n. 3	4	
			5.3	Qualità, efficacia ed efficienza delle modalità di comunicazione/informazione in favore	2	

				del committente degli esiti delle attività di verifica e controllo periodici in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto di appalto e all'impiego di prodotti e forniture offerti		
6	Premialità in materia di parità generazionale e di genere, nonché di inclusione lavorativa	3	6.1	Efficacia e qualità del coinvolgimento nell'esecuzione del contratto di giovani di età inferiore ai trentasei anni, di risorse di sesso femminile e di persone con disabilità e delle modalità per consentire la relativa verifica da parte del committente	2	
			6.2	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 del d.lgs. 36/2023 e all'art. 46-bis del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198		1
OFFERTA ECONOMICA		25	Ribasso percentuale offerto			
Totale		100				

Si specificano nel seguito le modalità di assegnazione dei punteggi ai sub-criteri di natura quantitativa.

Sub-criterio 3.1 - Uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato (max 3 punti)

Il concorrente dovrà produrre una "sezione" all'interno della Relazione Tecnica con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei detergenti con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti) e la quota percentuale, su base semestrale, di detergenti con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo totale dei detergenti da utilizzare.

I punteggi verranno assegnati sulla base dei seguenti parametri:

- contenuto di riciclato superiore al 30% e inferiore al 50% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio: n. 1 punto;
- contenuto di riciclato superiore al 55% e inferiore all'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio: n. 2 punti;
- contenuto di riciclato superiore all'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio: n. 3 punti.

Sub-criterio 3.2 - Utilizzo di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze (max 4 punti)

Saranno assegnati 4 punti ai concorrenti che offrano il 100% di utilizzo di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze.

Il concorrente dovrà produrre una "sezione" all'interno della Relazione Tecnica con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca l'assenza di fragranze.

Sub-criterio 3.3 - Fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (max 4 punti)

Saranno assegnati 4 punti ai concorrenti che offrano il 100% di utilizzo di prodotti con le caratteristiche descritte nel sub-criterio.

Il concorrente dovrà produrre una "sezione" all'interno della Relazione Tecnica con l'indicazione della denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio.

Sub-criterio 3.4 - Utilizzo esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (max 4 punti)

Saranno assegnati 4 punti ai concorrenti che offrano il 100% di utilizzo di prodotti con le caratteristiche descritte nel sub-criterio.

Il concorrente dovrà produrre una "sezione" all'interno della Relazione Tecnica con l'indicazione della denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta.

Sub-criterio 3.5 - Utilizzo di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000 (3 punti)

Saranno assegnati 3 punti ai concorrenti che offrano l'utilizzo, anche non esclusivo, di prodotti con le caratteristiche descritte nel sub-criterio.

Il concorrente dovrà produrre una "sezione" all'interno della Relazione Tecnica con l'indicazione della denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti con le etichette ambientali o sociali conformi al d.lgs. n. 36/2023 possedute.

Sub-criterio 6.2 - Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 del d.lgs. 36/2023 e all'art. 46-bis del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (max 1 punto)

In linea con quanto stabilito all'art. 108 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante intende premiare gli operatori economici in possesso della certificazione in corso di validità sulla Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) o equivalente. E ciò in quanto il possesso di una siffatta

certificazione è in grado di attribuire un *quid pluris* all'offerta sotto il profilo del perseguimento degli obiettivi contemplati dalla specifica normativa prevista sul punto dal d.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente dovrà quindi dichiarare il possesso della certificazione; eventuali copie conformi saranno considerate come allegati alla Relazione Tecnica. Verrà attribuito 1 punto (uno) per il possesso di Certificazione rilasciata da enti accreditati ACCREDIA o equivalenti; nessuna certificazione punti 0.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, il punteggio sarà attribuito nella sola ipotesi in cui tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o al consorzio siano in possesso della certificazione.

A dimostrazione di quanto sopra, deve essere allegata la certificazione UNI/PdR 125:2022 (o equivalente) in copia conforme all'originale, attestata con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: il concorrente è escluso dalla procedura e non è quindi ammesso alla successiva fase di gara relativa all'apertura ed esame dell'offerta economica nel caso in cui, per l'offerta tecnica, consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 punti su 75.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato tenendo in considerazione il punteggio tecnico ottenuto prima della c.d. "prima riparametrazione" di cui al successivo punto 18.3.

18.2. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

L'aggiudicazione sarà determinata secondo la seguente formula:

$$P_i = (PT_i + PE_i)$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;

PT_i = punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i -esimo;

PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i -esimo.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'Offerta Tecnica, con un fattore ponderale complessivo di 75 punti su 100 punti, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e sub-criteri indicati al precedente punto 18.1 del presente disciplinare di gara in ragione dei rispettivi pesi e sub pesi attribuiti ad ognuno di essi secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [V(i) \cdot n]$$

dove:

PT_i = indice di valutazione dell'offerta tecnica presentata dal concorrente i -esimo;

n = numero totale dei requisiti;

$V(i)_n$ = coefficiente della prestazione dell'offerta presentata dal Concorrente i-esimo rispetto al requisito (n);

Σn = sommatoria.

I coefficienti $V(i)_n$ Sono determinati:

- a) per quanto riguarda i **subcriteri** di valutazione **di natura qualitativa** di cui al precedente punto 18.1 numeri 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.1, attraverso il metodo della media coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari utilizzando la seguente griglia di valutazione:

Valutazione	Elementi forniti per la valutazione del requisito
0	Nessun elemento fornito
0,1	Eccessivamente scarsi
0,2	Scarsi
0,3	Del tutto insufficienti
0,4	Insufficienti
0,5	Appena sufficienti
0,6	Sufficienti
0,7	Buoni
0,8	Buoni, con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,9	Ottimi
1	Eccellenti

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale da parte dei commissari, ogni coefficiente $V(i)_n$ verrà moltiplicato per il punteggio massimo stabilito dal precedente punto 18.1 per il relativo subcriterio.

- b) per quanto riguarda i restanti **sub-criteri di natura quantitativa** di cui al precedente punto 18.1, numeri 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 6.2, verranno attribuiti al concorrente i punteggi secondo quanto riportato al precedente punto 18.1.

"Prima Riparametrazione"

In relazione ai subcriteri di valutazione **di natura qualitativa** di cui al precedente punto 18.1 numeri 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.1, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d. "prima riparametrazione").

Non sono previste ulteriori operazioni di riparametrazione.

Nel caso di unico concorrente non si procederà ad alcuna operazione di riparametrazione.

18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per il criterio "Ribasso percentuale offerto" il punteggio massimo di 25 punti avverrà secondo la seguente formula, con riferimento al ribasso percentuale offerto dal concorrente:

$$PE_i \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = [25^*] X \cdot Ai / Asoglia$$

$$PE_i \text{ (per } Ai > Asoglia) = [25^*] X + (1 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove:

PE_i = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;

25 = punteggio massimo per l'offerta economica;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sull'elenco prezzi) dei concorrenti;

X = 0,85;

Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, che nel complesso garantiscano adeguata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE E PREVENTIVA APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE DIGITALI RELATIVE ALLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La prima seduta ha luogo il giorno **18 dicembre 2024**, alle ore 15.00.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Pertanto, trattandosi di procedura telematica, la Stazione Appaltante si riserva di gestire le sedute in via esclusivamente riservata e digitale.

Del resto, trattandosi di procedura interamente telematica di cui la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema

informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla "Piattaforma telematica", non sussiste l'obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, atteso che con il caricamento della documentazione su piattaforma informatica è possibile tracciare in maniera incontrovertibile tutti i flussi (*ex multis*, Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2021, n. 1700).

Alla presente procedura trova applicazione l'inversione procedimentale conformemente all'art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

Con la partecipazione alla gara l'operatore economico dà quindi atto di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal presente disciplinare di gara (punti 5 e 6).

Di conseguenza si procederà con l'esame delle offerte prima della verifica di idoneità dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara. Quest'ultima verrà effettuata esclusivamente con riguardo al primo classificato, secondo quanto previsto al successivo punto 23 del presente disciplinare.

Dunque, nella prima seduta, la commissione di gara, dopo aver verificato la tempestività e la regolarità della partecipazione dei concorrenti dando atto della platea degli stessi, procederà direttamente all'apertura delle offerte tecniche. Ove necessario per esigenze tecnico-digitali legate al funzionamento della Piattaforma, si procederà alla mera apertura formale del plico digitale recante anche la documentazione amministrativa, ai soli fini di consentire in Piattaforma il passaggio all'apertura delle offerte tecniche.

La valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi saranno svolte dalla commissione di gara in sedute riservate, eventualmente anche da remoto, mediante autonomi approfondimenti, trattandosi di procedura di gara gestita telematicamente.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

In successiva seduta telematica, si procederà all'apertura delle offerte economiche, assegnando i punteggi secondo quanto stabilito dal presente disciplinare e individuando l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria provvisoria.

Qualora la procedura di gara richiedesse ulteriori sedute di gara, le date delle stesse verranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sulla Piattaforma telematica.

L'offerta è esclusa in caso di:

- i) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi che consentano la significativa ricostruzione del prezzo offerto nell'offerta tecnica;
- ii) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- iii) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- iv) mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al precedente punto 2.3.

21. ESAME DELLE "BUSTE DIGITALI A" DEI PRIMI DUE GRADUATI

Successivamente, eventualmente nella medesima seduta di gara di apertura delle offerte economiche, la commissione di gara procederà all'esame della "Busta Amministrativa" dei soli concorrenti collocatisi nella prima e nella seconda posizione della graduatoria provvisoria e alla rendicontazione della sola documentazione richiesta ai sensi del punto 15 del presente disciplinare di gara.

La commissione di gara procederà quindi, anche in via riservata, alla disamina puntuale della documentazione amministrativa e alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle offerte dei concorrenti collocatisi nella prima e nella seconda posizione della graduatoria.

Trattandosi di gara telematica, tale facoltà di svolgere operazioni in seduta riservata trova applicazione anche nella apertura, rendicontazione e disamina delle eventuali integrazioni prodotte a seguito dell'attivazione del c.d. soccorso istruttorio.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 verranno trasmesse esclusivamente via PEC attraverso la Piattaforma telematica.

Trova applicazione l'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 pertanto, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Dunque, qualora, in esito alla fase conclusiva della verifica della documentazione amministrativa in capo ai concorrenti collocatisi nella prima e nella seconda posizione della graduatoria e della eventuale verifica dei requisiti di partecipazione ex art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 in capo al primo graduato destinatario della proposta di aggiudicazione, si ravvisino i presupposti per disporre l'esclusione di uno dei due concorrenti, la Stazione Appaltante provvede alla redazione della nuova graduatoria provvisoria, procedendo poi alla verifica della documentazione amministrativa del nuovo concorrente secondo in graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà poi, espletato l'eventuale subprocedimento di verifica della congruità, con l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, senza necessità di ulteriori sedute di gara, anche in considerazione del fatto che si tratta di c.d. procedura telematica.

Al fine di garantire che l'appalto oggetto della presente procedura di affidamento venga aggiudicato a concorrente in possesso dei requisiti di ammissione a gara (art. 107, comma 3, del d.l.gs. n. 36/2023), si procederà con la relativa verifica secondo quanto stabilito dal successivo punto 23 del presente disciplinare.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate sospette di anomalia le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori all'85% dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. A tal fine e con riguardo all'offerta tecnica si tiene in considerazione il punteggio conseguito antecedentemente alla c.d. "prima riparametrazione".

Il calcolo di cui al precedente comma 1 è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a tre.

Ad ogni modo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia sospetta di anomalia.

In caso di offerta sospetta di anomalia, la Stazione Appaltante richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti assegnando un termine massimo di 15 giorni.

Si procede a verificare la prima migliore offerta sospetta di anomalia. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. SALT S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. In particolare, si precisa qualora all'esito dell'eventuale subprocedimento di verifica della congruità, la/e offerta/e risulti/ino anomala/e, SALT S.p.A. procederà a: (a) escludere il concorrente dalla gara; (b) procedere con il solo scorrimento della graduatoria senza alcuna ulteriore ridefinizione di medie o punteggi.

Il Responsabile Unico del Progetto, con il supporto della commissione di gara, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti ed eventuale successiva audizione orale, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Progetto esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si applica l'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.

23. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO AL DESTINATARIO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Con la presentazione dell'offerta, si intende che l'operatore economico concorrente (l'eventuale impresa ausiliaria nonché le eventuali imprese consorziate designate quali esecutrici):

- a) è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al presente disciplinare di gara ed è in regola con gli adempimenti previsti dal Bando di gara;
- b) ha preso visione di tutta la documentazione di gara e la ritiene idonea a consentire l'esatta formulazione dell'offerta e la corretta esecuzione dell'appalto;
- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nei documenti in esso richiamati e/o allo stesso allegati, nonché in tutta la documentazione relativa alla presente gara e pubblicata sulla Piattaforma telematica nel corso della procedura di gara, ivi compresi i chiarimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

All'esito dell'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia, il RUP, in quanto organo preposto alla eventuale valutazione di congruità delle offerte, procederà con la proposta di aggiudicazione ex art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.

Pertanto, all'esito dell'esame della proposta e della verifica del possesso dei requisiti in capo al primo classificato, è disposta l'aggiudicazione che è immediatamente efficace (art. 17, comma 5 del Codice), la quale sarà comunicata a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 90 del Codice. L'aggiudicazione di cui al precedente periodo non equivale ad accettazione dell'offerta ai sensi dell'art. 17, comma 6 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta:

- a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante;
- a verificare l'attendibilità degli ulteriori impegni assunti in relazione a quanto richiesto dall'art. 102 del Codice in relazione alla stabilità occupazionale e alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, per come espressi nell'apposita relazione prodotta nella "busta digitale" relativa all'offerta economica ai sensi del precedente punto 17.

L'offerente primo graduato, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, dovrà produrre i documenti ed i chiarimenti che saranno eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante, ove lo stesso non li abbia già prodotti in gara o inseriti nel FVOE secondo quanto indicato al precedente punto 6.

In particolare, dovrà eventualmente far pervenire alla Stazione Appaltante originale o copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della seguente documentazione:

- a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco aggiornato dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, al fine della verifica dell'inesistenza delle situazioni di cui agli artt. 94 e 98, lett. g) e h) del Codice;
- b) dichiarazione con cui il concorrente indica eventuali vicende (ad es. risoluzioni contrattuali e/o violazioni gravi non definitivamente accertate rispetto agli obblighi di imposte e tasse e/o dei contributi previdenziali) che possano assumere rilievo ai fini delle cause di esclusione di cui all'art. 95, commi 1 e 2, del Codice;
- c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'elenco dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, al fine della verifica dell'inesistenza delle situazioni ostative alla stipula del Contratto previste dalla disciplina antimafia;
- d) dichiarazione contenente l'indicazione dei dati occorrenti per la richiesta del D.U.R.C., ovvero, per le imprese con sede in uno Stato estero, documentazione equivalente al D.U.R.C. rilasciata dal competente Istituto del Paese di appartenenza, dalla quale si rilevi l'adempimento agli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
- e) documentazione e dichiarazioni necessarie per la verifica dei requisiti di ordine speciale indicate al precedente punto 6.

La richiesta della suddetta documentazione sarà effettuata tramite Piattaforma telematica, o a mezzo pec o fax, del cui ricevimento il destinatario dovrà dare immediata conferma.

In caso di mancata presentazione dei documenti suddetti entro il termine che sarà assegnato nella relativa richiesta, ovvero nell'ipotesi in cui gli stessi non confermino il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5 e 6, richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento della garanzia provvisoria oltre che alla eventuale segnalazione del fatto alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata ai sensi del presente articolo.

Si ribadisce che la richiesta di cui al presente comma è solo eventuale, essendo richiesto ai concorrenti di presentare sin da subito, in sede di gara o mediante inserimento nel FVOE, i dati e le informazioni necessarie per la comprova dei requisiti, in linea con quanto indicato al precedente punto 6.

In caso di esclusione del concorrente primo graduato, si procederà con la redazione della nuova graduatoria provvisoria, con conseguente individuazione del "nuovo" miglior offerente, seguendo poi la procedura di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a favore del nuovo primo classificato, si procederà con ulteriore redazione di nuova graduatoria.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui sopra, adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023.

In linea con il principio di risultato e visto il combinato disposto degli artt. 224, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, 8, comma 1, lett. a), d.l. n. 76/2020 e 226, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere comunque con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e con la stipula del contratto una volta decorsi almeno trenta giorni dall'avvio della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario e nell'ipotesi in cui la mancata conclusione di tale subprocedimento sia dovuta a ritardi di soggetti terzi. In tali ipotesi, tanto l'aggiudicazione quanto il contratto sono comunque condizionati all'esito positivo delle suddette verifiche.

Si provvederà, inoltre, a richiedere al concorrente aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 15 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del Contratto, tra cui:

- se l'aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- (in caso di RTI): atto di costituzione completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art. 68 del d.lgs. n. 36/2023 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- documentazione da redigere in formato informatico di cui al d.lgs. n. 81/08.

Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula del Contratto avrà luogo entro il termine ordinario di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con

l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni prima della stipula del Contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del Contratto.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di:

a) sospendere e/o annullare la procedura di gara per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale e insindacabile, senza che per tale evenienza i concorrenti possano vantare alcuna pretesa per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara;

b) non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse. Al verificarsi di tali evenienze, nulla sarà dovuto ai concorrenti per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara e gli elaborati presentati non saranno restituiti;

c) nel caso di decadenza/annullamento dell'aggiudicazione, di aggiudicare l'Appalto all'impresa che segue in graduatoria;

d) non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante ovvero risulti inidonea sotto il profilo tecnico in relazione all'oggetto contrattuale. Al verificarsi di tali evenienze, nulla sarà dovuto ai concorrenti per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara e gli elaborati presentati non saranno restituiti;

e) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante;

g) non procedere all'aggiudicazione ed alla stipula del Contratto di Appalto per sopravvenute esigenze aziendali della Stazione Appaltante, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

h) procedere, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'aggiudicazione non equivale a Contratto e sarà, comunque, subordinata all'esito positivo degli accertamenti prescritti dalla normativa vigente in materia. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico di questa stazione appaltante e nella Policy Anticorruzione. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link <https://www.salt.it/codice-etico/>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per la Toscana.

Per le controversie relative alla fase esecutiva del contratto è esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati che verranno forniti dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, SALT p.A informa che tutti i dati personali, sensibili e particolari forniti da ciascun Offerente verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti che presentano Offerta e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati verrà svolto, con l'ausilio di strumenti cartacei ed informatici, al solo fine di consentire a SALT p.A. la valutazione delle Offerte e della relativa documentazione ed il corretto svolgimento della Procedura stessa.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate; non è necessario per il Titolare del Trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte dell'interessato che presenti Offerta, fermo restando l'obbligo di rendere l'informativa.

Titolare del trattamento dei dati è SALT S.p.A.; Responsabile del relativo trattamento è il Dirigente Affari Generali e Legale al quale le società interessate potranno rivolgersi per qualsiasi informazione e per far valere i propri diritti.